

Richiesta di fallimento fondata su un credito non portato da titolo definitivo e contestato sub judice: manca la prova del credito e la legittimazione del richiedente

Tribunale di Mantova, 26 febbraio 2015. Presidente Alfani. Estensore Andrea Gibelli.

Istanza di fallimento - Oggetto della valutazione - Debiti verso soggetti diversi dall'istante - Esistenza del credito dell'istante - Distinzione

L'esistenza di debiti verso soggetti diversi dall'istante per la dichiarazione di fallimento deve essere valutata distintamente rispetto al requisito dell'esistenza del credito dell'istante, nel senso che i primi rilevano ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, mentre il secondo attiene alla legittimazione del ricorrente, di guisa che se il ricorrente non è legittimato viene a mancare il presupposto per la dichiarazione di fallimento.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Valutazione nel merito delle contestazioni del debitore alle ragioni dei creditori - Esclusione

In sede di dichiarazione di fallimento, deve escludersi che rientri nei poteri del tribunale quello di valutare la fondatezza nel merito delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei propri creditori, atteso che, se si opinasse diversamente, la valutazione espressa dal tribunale in sede prefallimentare si risolverebbe in un giudizio prognostico sull'esito della lite da instaurare, espresso peraltro allo stato degli atti esistenti al momento della decisione sull'istanza di fallimento, e, dunque, soggetto ad essere privo della necessaria completezza delle ragioni difensive delle parti e degli elementi di prova fondanti la decisione sull'esistenza del credito, conseguentemente, caratterizzato da ampio margine di discrezionalità.

Richiesta di fallimento - Credito del creditore istante non portato dal titolo definitivo e contestato sub judice dal debitore - Mancanza della prova del credito e della legittimazione del richiedente

Dinanzi ad un credito non portato da titolo definitivo e contestato dal debitore, la cui contestazione è sub judice, il tribunale non può che rigettare l'istanza di fallimento in quanto è carente la prova dell'esistenza del credito che attribuisce all'istante la legittimazione ad attivare la procedura per la dichiarazione di fallimento.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

letto il ricorso proposto da Società Agricola P. Srl, con sede in *, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante A., per la dichiarazione di fallimento della società Co. srl, in liquidazione, con sede in *;

visti gli atti del proc. n. 284/14 Reg. Ist. Fall.;

rilevato che l'art. 6 della Legge Fallimentare ha soppresso la possibilità che la procedura sia aperta d'ufficio, lasciando l'iniziativa al riguardo al debitore, al creditore e al Pubblico Ministero;

ritenuto che l'iniziativa del creditore per la dichiarazione di fallimento debba qualificarsi come un'azione di parte, sicchè la sussistenza del credito in capo all'istante e, quindi, la qualità di creditore, costituisce una condizione della azione, e come tale il presupposto imprescindibile per potere attivare il procedimento teso alla pronuncia sul merito della domanda (costituito dall'accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge fallimentare per la dichiarazione di fallimento);

ritenuto che la legittimazione del creditore a promuovere la dichiarazione di fallimento vada distinta dall'insolvenza, che può essere desunta da autonomi elementi;

considerato che l'esistenza di debiti verso soggetti diversi dall'istante va valutata distintamente rispetto al requisito dell'esistenza del credito dell'istante, nel senso che i primi rilevano ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, mentre il secondo attiene alla legittimazione del ricorrente, di guisa che, se il ricorrente non è legittimato, viene a mancare il presupposto per la dichiarazione di fallimento;

rilevato che, nel caso di specie, la pretesa creditoria, che si fonda su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è oggetto da parte della società resistente di contestazione già oggetto di accertamento giudiziale;

ritenuto che, in sede di dichiarazione di fallimento, deve escludersi che rientri nei poteri del Tribunale quello di valutare la fondatezza nel merito delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei propri creditori, atteso che, se si opinasse diversamente, la valutazione espressa dal Tribunale in sede prefallimentare si risolverebbe in un giudizio prognostico sull'esito della lite da instaurare, espresso peraltro allo stato degli atti esistenti al momento della decisione sull'istanza di fallimento, e, dunque, soggetto ad essere privo della necessaria completezza delle ragioni difensive delle parti e degli elementi di prova fondanti la decisione sull'esistenza del credito, conseguentemente, caratterizzato da ampio margine di discrezionalità;

ritenuto che, dinanzi ad un credito non portato da titolo definitivo e contestato dal debitore, la cui contestazione è sub iudice, come

nel caso di specie, il Tribunale non può che rigettare l'istanza di fallimento in quanto è carente la prova dell'esistenza del credito che attribuisce all'istante la legittimazione ad attivare la procedura per la dichiarazione di fallimento;
considerato peraltro che dagli atti emerge una situazione allarmante, come si desume dall'entità dei debiti risultanti dai bilanci e dalla pendenza di procedura esecutiva immobiliare, e pertanto va disposta la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza;
considerato infine che l'assenza, a quanto consta, di pronunce di legittimità in ordine al rigetto dell'istanza, in casi come quello di specie, per difetto del requisito di cui all'art. 6 L.F., giustifica la compensazione delle spese ed esclude la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.;

RIGETTA

l'istanza di fallimento;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese e rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da Co. srl in liquidazione;

DISPONE

la trasmissione degli atti in copia al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza.
Mantova 26 febbraio 2015.